SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 gennaio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2018.

Inserimento delle Società della salute nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. (18A08448) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 dicembre 2018.

Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2018 per le regioni a statuto ordinario. (18A08450) . . . . *Pag.* 2

Ministero dell'interno

DECRETO 21 dicembre 2018.

Ulteriore utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2018, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. (18A08474) . . . . *Pag.* 34

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 12 dicembre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Carignano del Sulcis». (18A08475) . . . . *Pag.* 36

DECRETO 14 dicembre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Collio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Collio». (18A08472) . . . . *Pag.* 37

DECRETO 18 dicembre 2018.

Emanazione del nuovo tesserino elettronico di polizia giudiziaria dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. (18A08449) . *Pag.* 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2018. (18A08464) *Pag.* 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2018 (19A00001). . . . . . . *Pag.* 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2018 (19A00002). . . . . . . *Pag.* 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 dicembre 2018 (19A00003). . . . . . . *Pag.* 43

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2018 (19A00004). . . . . . . *Pag.* 43

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2018 (19A00005). . . . . . . *Pag.* 44

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2018.

Inserimento delle Società della salute nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 40 della sopracitata legge n. 119 del 30 marzo 1981, il quale prevede che il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, in base al quale con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana, concernente disciplina del Servizio sanitario nazionale;

Visto in particolare, l'art. 71-*bis* della predetta legge n. 40 del 2015, con il quale sono previste le Società della salute, costituite in forma di Consorzio;

Considerato che le Società della salute sono enti con personalità giuridica di diritto pubblico e ricevono trasferimenti a carico della finanza pubblica;

Vista la nota prot. 12392 del 15 giugno 2018, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha chiesto l'inserimento nella tabella A delle Società della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Società della salute, di cui all'art. 71-*bis* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana, sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2239

18A08448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2018.

Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2018 per le regioni a statuto ordinario.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e che, ai fini della determinazione del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rivenienté dal ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti;

Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo;

Visto l'art. 1, comma 479 lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera *b)*, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

Visto l'art. 1, comma 479 lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilità di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebita-

mento e dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che ha previsto, per l'anno 2018, la possibilità per le regioni di rendere disponibili, entro il 30 settembre 2018, ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);

Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 2, i quali prevedono che gli enti beneficiari degli spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018, che gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella riportata nel predetto comma 775, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e che ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al predetto contributo;

Vista l'intesa sancita nella seduta straordinaria del 31 gennaio 2018 che, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ridefinito la ripartizione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2018;

Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento;

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza»;

Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, è applicabile il comma 13, dell'art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il comma 13, dell'art. 17, della richiamata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 15 ottobre 2018, nel quale le regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresì, di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l'anno 2020, la possibilità di anticiparne l'utilizzo;

Considerata la necessità di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232 del 2016, in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge

n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13, dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009;

Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti:

a) i commi dal 495 al 495-*ter* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegnano e ripartiscono alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal 2017 al 2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-*ter*, che, per l'anno 2018, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2018 al 2022 investimenti nuovi, la cui realizzazione è certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;

c) l'art. 44, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Gli spazi da assegnare per l'esercizio 2018 sono stati comunicati alle regioni con la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. CG/0025331 del 3 maggio;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 469 e 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le regioni a statuto ordinario;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 6 dicembre 2018 ha espresso parere favorevole con la raccomandazione relativa agli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti locali e da questi non utilizzati;

Ritenuto di non dare seguito alla raccomandazione delle Regioni riguardante gli spazi ceduti dalle regioni agli enti locali e da questi non utilizzati in quanto, la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018, riguardando l'utilizzo di avanzo «aggiuntivo» rispetto a quello ceduto agli enti locali nell'ambito delle Intese regionali verticali e orizzontali, non ha innovato la disciplina delle predette Intese rispetto agli anni precedenti;

Decreta:

Articolo unico

1. Per l'esercizio 2018, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - gli elementi informativi riguardanti l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato C al presente decreto.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO *A*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio 2018.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Tempi e modalità di trasmissione.

Le Regioni a statuto ordinario trasmettono le informazioni riguardanti il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso **il modello 1SF/18** alla data del 31 dicembre 2018, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.

I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo, salvo la voce O) che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, può assumere valore negativo.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it, nel Menù a tendina denominato "E-government" – Sezione "Solo amministrazioni locali" – "Pareggio di bilancio".

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al patto di stabilità interno e al pareggio 2017, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2018 sino a quando la Regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

- supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura "Regole per il sito pareggio di bilancio".

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
- pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
- rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell'oggetto della mail "Monitoraggio investimenti indiretti a valere su spazi finanziari MONIT/18 – Regione xxx".

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1SF/18

B.1. Istruzioni generali

Per il monitoraggio 2018 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469, della legge n. n. 232 del 2016, è stato predisposto **il modello n. 1SF/18,** articolato in due sezioni, la prima riguardante la verifica dell'equilibro tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, legge n. 232), la seconda per l'analisi degli spazi finanziari acquisiti.

Entrambe le sezioni sono compilate seguendo le seguenti regole:

- gli importi indicano i dati cumulati a tutto il 31 dicembre 2018.
- gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

B.2. La sezione 1: Verifica equilibrio entrate finali – spese finali

La prima sezione del modello 1SF/18 è articolata in tre colonne denominate:

a) "*Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2017 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)*", riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2017: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2017, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2017 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2017. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, avvalendosi delle informazioni inserite dall'ente nella rilevazione del pareggio del precedente anno 2017. L'eventuale variazione dei dati 2017 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al pareggio dell'anno 2017.

b) "*Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2018 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)*", riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2018: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2018, gli

stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2018 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2018. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti dall'ente, salvo quelli riguardanti i totali, le formule e gli spazi finanziari, calcolati in automatico dall'applicativo del pareggio,

c) "*Dati gestionali CASSA a tutto il 31 dicembre 2018*" riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati nel 2018 (in conto competenza e in conto residui), al fine di verificare l'applicazione della premialità prevista dall'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2018 per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla terza colonna, riguardante la cassa:

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito;

A3) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie;

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2017.

Tali voci sono compilate indicando l'importo degli stanziamenti di bilancio aggiornati riguardanti l'esercizio 2018, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2018 – 2020, salvo la voce riguardante il "Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito", che è compilata al netto delle quote finanziate da debito.

La voce A4) indica l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2017, quando non è più possibile adeguare i risultati di tale esercizio alle operazioni poste in essere nel 2018, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2017. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Le ripartizioni successive della Sezione 1 del modello del monitoraggio riguardano:

- i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella seconda colonna sono inseriti gli accertamenti delle entrate finali imputati all'esercizio 2018, mentre nella terza colonna sono inseriti gli incassi effettuati dal tesoriere nel corso del 2018 (incassi in c/competenza e in conto residui);
- il totale degli spazi finanziari acquisiti nel 2018, il cui importo è valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle Regioni a statuto ordinario, in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarietà nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018. La terza colonna non deve essere compilata;
- i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella seconda colonna sono indicate le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dagli impegni riguardanti le spese finali imputati all'esercizio 2018 e dagli stanziamenti aggiornati riguardanti l'esercizio 2018, iscritti in spesa del bilancio di previsione 2018 – 2020, relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Con riferimento al titolo secondo della spesa, il fondo pluriennale vincolate è valorizzato al netto delle quote finanziate da debito. Nella terza colonna sono indicati i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso del 2018 (pagamenti in c/competenza e in conto residui), e non sono valorizzate le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- gli spazi finanziari ceduti ad altri enti nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali sanciti nel 2017 e nel 2018, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB/18. La terza colonna non deve essere compilata;
- il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanità e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da inserire solo nella terza colonna, riguardante i dati di cassa;
- gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle

relative ai relativi utilizzi, risultanti dalla Sezione 2. La terza colonna non deve essere compilata;

La voce O "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna riguardante i risultati di cassa, il saldo è determinato facendo riferimento anche alla voce J.

Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente è tenuto (la voce P), determinato in considerazione degli obblighi di conseguire un saldo positivo previsti:

1) dall'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
2) dall'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) è sempre pari a 0.

L'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 è conseguito se, nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) è pari a 0 o positiva.

Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 è conseguito se nella terza colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) è pari a 0 o positiva.

La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati è effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio.

B.3. La sezione 2: Analisi spazi finanziari acquisiti

La sezione 2 del modello 1SF/18 consente il monitoraggio dell'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dalle regioni a statuto ordinario nell'ambito delle Intese regionali e dei Patti di solidarietà nazionali.

Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 in attuazione del patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017), delle intese regionali (all'art. 2, DPCM 21/2017), del patto di solidarietà nazionale verticale - chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017), dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci:

a) "Spazi acquisiti nel 2018", il cui importo è valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle Regioni in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarietà nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018;

b) "Impegni per investimenti esigibili nel 2018, finanziati con avanzo di amministrazione o con il debito", il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;

c) "FPV c/cap. al netto del debito", costituito in spesa dell'esercizio 2018 a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, o nei casi in cui i principi contabili consentono la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;

d) "Spazi finanziari utilizzati cedendoli ai propri enti locali", il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente. Tale voce non è prevista nei casi in cui le norme prevedono espressamente che gli spazi siano utilizzati attraverso impegni per spese di investimento diretto o indiretto;

e) "Spazi acquisiti nel 2018 e non utilizzati", il cui importo è determinato in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci di cui alle lettere b), c) e d).

Per gli spazi finanziari attribuiti in attuazione dell'articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/18 prevedono una differente articolazione, diretta a consentire la verifica dell'utilizzo degli spazi per nuovi investimenti esigibili nel 2018, per un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai commi 495-bis e 495-ter della citata legge n. 232 del 2016, attraverso la sezione 2 del prospetto

1SF/18 e il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 495-ter definisce “nuovi” gli investimenti se:

- effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti,
- se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.

Le voci 1) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/18 sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2018 finanziati dal risultato di amministrazione e dal debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016:

a) “Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2018, concernenti opere pubbliche”. In particolare, la voce 1a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della L. 232/2016 nell’ambito del patto nazionale verticale del 2018 per l’esercizio 2018, mentre la voce 6a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 495-bis, L. 232/2016, nell’ambito del patto nazionale verticale del 2017 per l’esercizio 2018. Sia per impegni di cui alla voce 1a) che per gli impegni di cui alla voce 6a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011 la regione deve valorizzare il campo “Tipologia di finanziamento == Regioni Patto nazionale - comma 495, L 232/2016”. Al riguardo si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall’ art.3, c. 1, lettera pp, decreto legislativo 50/2016: “*il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica*”;

b) “Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011”;

c) “impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2018, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche”, concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495 L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e gli

ulteriori soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 33/2013 che realizzano opere pubbliche[1]. In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le Regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie affinché le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2018 a valere degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 495-ter, legge n. 232 del 2016, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, valorizzando il campo "Tipologia di finanziamento == Trasferimento Regioni 2018 - Patto nazionale verticale";

d) "impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2018", non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, in sede di monitoraggio MOP-BDAP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi acquisiti, le Regioni devono:

- nel caso di spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali, valorizzare come segue il campo "Tipologia di spazi finanziari":
  - con la voce "I*ntese regionali 2018 – Avanzo*" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
  - con la voce "*Intese regionali 2018 – Debito*", nel caso di ricorso a

[1] L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede:
1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché' le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché' le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

indebitamento.

- nel caso dei patti di solidarietà nazionale, devono valorizzare come segue il campo "Tipologia di spazi finanziari":
  - con la voce "*Patto nazionale 2018 – Avanzo*" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
  - con la voce "*Patto nazionale 2018 – Debito*" nel caso di ricorso a indebitamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016 "*Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto*".

Infine, attraverso la voce 7), la Sezione 2 consente di determinare gli spazi finanziari da rinviare agli esercizi 2019 e successivi ai sensi dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, nel caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura nel 2018 delle contabilità speciali in materia di protezione civile, non sono state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio. L'importo degli spazi finanziari attribuiti agli esercizi successivi deve corrispondere a quello inserito nel modello "*Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali (anno di riferimento 2019)*", trasmesso entro il 20 gennaio 2019. In caso di mancata corrispondenza, è necessario aggiornare il modello del patto nazionale verticale - contabilità speciali anno 2019, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una mail di richiesta di riapertura del modello.

ALLEGATO *B*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 2018.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2018

Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2018 le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno 2018 attraverso **il modello n. 2C/18**.

Le informazioni del modello n. 2C/18 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2018 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

È prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/18 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al 31 dicembre 2018.

Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2018 è inviato, entro il 31 marzo 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.

In prossimità del termine del 31 marzo 2019 previsto per la certificazione dei risultati del 2018, le regioni a statuto ordinario, aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attività di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data.

L'obiettivo 2018 è stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2018 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2018 è pari a 0 o positivo.

Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2018, in attuazione dell'articolo 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2018, condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2018, consente di innalzare nell'esercizio 2019 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.

Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativa), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall'articolo 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2018, in attuazione dell'articolo 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, è inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto certifica l'eventuale utilizzo degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2018 per una quota inferiore al 90 per cento (se N/G è < 0,9). Qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente.

Infine, il prospetto 2C/18 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2018 effettuati dalle Regioni a statuto ordinario a valere:

a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio 2018 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, L. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2018, pari a complessivi 137 milioni, sia stata realizzata nel 2017 attraverso impegni esigibili nel 2017. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 475;
b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio 2018 in attuazione del comma 495 della L. 232/2016 e dell'intesa sancita il 22 febbraio 2018, pari ad almeno 175 milioni. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475.

L'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore

giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2018 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello 2C/18 contenente le risultanze del monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2018, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio".

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it".

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016 è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2019 i dati del monitoraggio del 2018 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.

ALLEGATO *C*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti, necessari per acquisire elementi informativi utili per la gestione dei patti di solidarietà delle Regioni.

A. I PATTI DI SOLIDARIETA'

I patti di solidarietà sono strumenti di redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, diretti a consentire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del sistema degli enti territoriali e favorire un rilancio degli investimenti sul territorio.

Sono istituiti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, il quale prevede la possibilità di effettuare:

a) operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi pregressi per operazioni di investimento, sulla base di apposite Intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa;
b) gli investimenti che non sono stati autorizzati dalle intese regionali, sulla base dei patti di solidarietà nazionale, assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.

Resta ferma la possibilità di effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo, in quanto le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale intervengono, ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti.

I criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, sono disciplinati dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017

Nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale, alle Regioni a statuto ordinario, sono attribuiti i seguenti spazi finanziari, per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (patto nazionale verticale):

a) per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite complessivo di 500 milioni annui per effettuare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito (art. 1, commi 495 e seguenti). La distribuzione degli spazi finanziari per l'anno 2017 è stata disciplinata dall'articolo 495-bis della legge n. 232 del 2016. La distribuzione degli spazi finanziari

per gli anni 2018 e 2019 è stata disciplinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018;

b) in attuazione dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, per un importo pari al saldo positivo conseguito nell'esercizio di chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, nel caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura delle predette contabilità speciali non sono state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio. Gli spazi finanziari sono attribuiti negli esercizi successivi a quello di conseguimento del saldo positivo, a seguito della trasmissione del modello Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di chiusura delle contabilità speciali;

c) alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per un importo pari a quello assegnato in base agli esiti delle verifiche riguardanti l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi, effettuate anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato. Con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base delle rendicontazioni delle contabilità speciali acquisite per l'anno 2017, sono stati determinati spazi finanziari complessivi per l'anno 2018 pari a 150 milioni di euro ripartiti fra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria proporzionalmente all'importo delle quote capitale annuali sospese:

Abruzzo	2.335.000
Lazio	146.770.000
Marche	469.000
Umbria	426.000
Totale	**150.000.000**

B. I MODELLI 3OB/18, 4OB/18 E 5OB/18

L'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 21 del 2017 prevede che entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 30 aprile nel 2018) le regioni comunicano gli esiti delle intese regionali orizzontali e verticali agli enti locali e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'articolo 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha previsto, poi,

per l'anno 2018, la possibilità per le regioni di rendere disponibili, entro il 30 settembre 2018, ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017 n. 21.

Per comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari acquisiti e ceduti attraverso le intese regionali, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione, le Regioni trasmettono i modelli **3OB/18** e **4OB/18** attraverso il richiamato web dedicato al pareggio (http://pareggiobilancio.mef.gov.it).

Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che le intese regionali sono avviate entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (entro il 15 febbraio nel 2018) attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, le informazioni riguardanti i criteri di priorità adottati per l'attribuzione degli spazi finanziari, e i tempi e le modalità di recupero degli spazi finanziari, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, le richieste/cessioni di spazi finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi.

In attuazione dell'art. 2, comma 8, del richiamato D.P.C.M., per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono cedere ai propri enti locali, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (intese regionali verticali).

Le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili sono approvate con delibera di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 30 aprile nel 2018).

Entro il medesimo termine perentorio del 30 aprile 2018 (a decorrere dal 2019, entro il 31 marzo di ciascun anno) ed entro il 30 settembre 2018, ai sensi del richiamato articolo 1-bis, del decreto legge n. 91 del 2018, a seguito delle intese regionali, le Regioni hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

- il modello **3OB/18 "Intesa regionale verticale"**, concernente gli spazi assegnati nell'esercizio 2018 e nei successivi a ciascun ente beneficiario dell'intesa regionale verticale, senza chiederne la restituzione (con peggioramento dell'obiettivo della

Regione o della Provincia autonoma). Nel prospetto, gli spazi ceduti dalla Regione a ciascun ente locale del territorio sono indicati con il segno negativo;

- i modelli **4OB/18 “Intesa regionale orizzontale”** riferiti distintamente all’esercizio 2018, all’esercizio 2019 e all’esercizio 2020, concernenti gli spazi acquisiti o ceduti da ciascun ente che ha partecipato all’intesa regionale orizzontale nell’esercizio 2018, compresa la Regione, e le modalità di recupero negli esercizi successivi. Nel prospetto, con riferimento a ciascun ente, gli spazi ceduti sono indicati con il segno positivo e gli spazi acquisiti sono indicati con il segno negativo.

Sulla base delle informazioni acquisite attraverso i prospetti 3OB/18 e 4OB/18, l’applicativo web provvede ad aggiornare:

a) il modello VARPATTI/18 degli enti locali interessati, disponibile sul richiamato sistema web (http://pareggiobilancio.mef.gov.it);
b) il modello 5OB/18 delle regioni, disponibile sul richiamato sistema web (http://pareggiobilancio.mef.gov.it).

Il modello **5OB/18** elaborato in automatico dall’applicativo del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti e ceduti dalle Regioni attraverso le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali, compresi i patti di solidarietà nazionali verticali (art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 232 del 2016 e l’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018).

Le regioni possono consultare il modello 5OB/18 attraverso l’applicativo del pareggio.

Gli spazi acquisiti o ceduti per l’esercizio 2018, risultanti dal 5OB/18, sono applicati al modello 1SF/18 in automatico dall’applicativo del pareggio.

Allegato A - Modello 1SF/18

MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2018 (Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)

REGIONE ……………………

importi in migliaia di euro **pag 1/2**

SEZIONE 1: VERIFICA EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 466 Legge di stabilità 2017)		Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2017 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)	Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2018 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)	Dati gestionali CASSA a tutto il 31 dicembre 2018 (facoltativo) [2]
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)			
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)			
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2017	(-)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)			
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)			
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)			
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)			
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)			
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)			
G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1 + 2 + 3 + 4 + 5) [1]	(+)			
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)			
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)			
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2)	(-)			
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)			
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)			
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)	(-)			
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)			
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)			
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1 + L2)	(-)			
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)	(+)			
M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI [1]	(-)			
N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI (N=1f+1g+2c+3d+4c+5d)	(-)			
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-N)				
P) OBIETTIVO DI SALDO [3]				
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O-P) [4]				

1) Gli importi riguardanti gli spazi finanziari acquisiti o ceduti nel 2018 attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono inseriti automaticamente dall'applicativo web del pareggio sulla base delle informazioni del modello 5OB/18.
2) La trasmissione dei dati di cassa a tutto dicembre 2018 è facoltativa ai sensi dell'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
3) L'obiettivo P è inserito automaticamente dall'applicativo web, per un importo pari al contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 775, L 205/207 aggiornato all'intesa 31 gennaio 2018, incrementato delle risorse derivanti dalla chiusura, nel 2018, delle contabiltà speciali in materia della protezione civile non utilizzate nel corso del medesimo esercizio, da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 . L'obiettivo in termini di cassa è sempre pari a 0.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio se la differenza tra il saldo conseguito e l'obiettivo è pari a 0 o positivo.

Allegato A - Modello 1SF/18

MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2018 (Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)

REGIONE …………………………

importi in migliaia di euro **pag 2/2**

SEZIONE 2: ANALISI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	**Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2018 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)**
1) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-ter, L. 232/2016)	
1a) impegni per nuovi investimenti diretti esigibili nel 2018, concernenti opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
1b) impegni per altri nuovi investimenti diretti esigibili nel 2018 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non riguardanti opere pubbliche e NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011)	
1c) impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2018, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
1d) impegni per altri nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2018 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011)	
1e) FPV c/cap. di spesa 2018 al netto del debito per nuovi investimenti, diretti e indiretti, esigibili nel 2019-2022 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016	
1f) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi (comma 495-ter, L. 232/2016) non utilizzati per investimenti esigibili nel 2018	
1g) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi (comma 495-ter L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2019-2022- FPV di spesa [(5)]	
2) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017)	
2a) impegni per investimenti esigibili nel 2018 a valere degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà orizzontali	
2b) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà orizzontali	
2c) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale non utilizzati	
3) Spazi acquisiti nel 2018 con le intese regionali (all'art. 2, DPCM 21/2017)	
3a) impegni per investimenti esigibili nel 2018 a valere degli spazi acquisiti con le intese regionali	
3b) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti con le intese regionali	
3c) Spazi ceduti agli enti locali con le intese verticali	
3d) Spazi acquisiti nel 2018 con le intese regionali e non utilizzati	
4) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale - chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)	
4a) impegni per investimenti diretti esigibili nel 2018 a valere degli spazi acquisiti a seguito della chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)	
4b) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti della chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)	
4c) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale - chiusura contabilità speciali (articolo 1, comma 787, legge n. 205/2017) e non utilizzati	
5) Spazi acquisiti nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017	
5a) Impegni per investimenti diretti esigibili nel 2018 a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017	
5b) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017	
5c) spazi finanziari acquisiti in attuazione dell'art. 1, comma 792, L n. 205 del 2017 utilizzati cedendoli ai propri enti locali	
5d) Spazi acquisiti nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017 e non utilizzati	
6) Verifica, per l'esercizio 2018, dell'utilizzo spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-is, L. 232/2016)	
6a) impegni per investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2018 concernenti opere pubbliche a a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
6b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2018 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
6c) Impegni per investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2018, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
6d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2018 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
6e) FPV c/cap. di spesa 2018 al netto del debito per investimenti nuovi e aggiuntivi, diretti e indiretti, esigibili nel 2019-2021 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016	
6f) Spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-bis L. 232/2016) e non utilizzati con impegni esigibili 2018	
7) Risorse derivanti dalla chiusura nel 2018 delle contabiltà speciali in materia della protezione civile non utilizzate nel corso del medesimo esercizio, da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 (7a-7b-7c)[(7)]	
7a) Entrate riversate nel 2018 alle regioni a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile ai fini dell'art. 1, commi 788 della legge n. 205 del 2017.	
7b) Impegni esigibili nel 2018 a valere degli accertamenti 2018 derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai fini dell'art. 1, commi 788 della legge n. 205 del 2017	
7c) FPV di spesa 2018 al netto del debito a valere degli egli accertamenti 2018 derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai fini dell'art. 1, commi 788 della legge n. 205 del 2017	

5) In caso di mancato utilizzo, per gli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi dei commi 495 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinati a investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019-2022, non è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 475 della medesima legge.

6) In caso di mancato utilizzo, per gli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dei commi 495 e 495-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinati a investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019-2021, non è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 475 della medesima legge.

7) L'importo della voce 7) deve corrispondere a quello inserito nel modello Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali (anno di riferimento 2019), da trasmettere entro il 20 gennaio 2019. In caso di mandata corrispodenza, aggiornare il modello del patto nazionale verticale - contabilità speciali anno 2019, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una mail di richiesta di riapertura del modello.

Allegato B - Modello 2C/18

Saldo di bilancio 2018 (Art. 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/ 2016)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2018

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019

REGIONE ……..

VISTI i risultati della gestione di competenza finanziaria dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri tra entrate e spese finali 2018 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	RISULTATI 2018	dati di competenza finanziaria	dati di cassa (facoltativo)
A	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA		
B+C+D+E+F	ENTRATE FINALI		
G	TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI		
H+I+L	SPESE FINALI		
M	TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI		
N	SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI		
O	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)		
P	OBIETTIVO DI SALDO		
Q	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O-P)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che nell'esercizio 2018:

☐ **è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali** *(Q è pari a 0 o positivo)*

☐ l'obiettivo di competenza finanziaria è stato conseguito lasciando spazi finanziari inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali

☐ è stato conseguito anche il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui al comma 479, L 232/2016 *(Q è pari a 0 o positivo)*

☐ **non è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali** *(Q è negativo - si applicano le sanzioni di cui al comma 475, L 232/2016*)

☐ il mancato conseguimento dell'obiettivo di competenza finanziaria è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali *(si applicano le sanzioni di cui al comma 476, L 232/2016)*

☐ gli spazi acquisiti nell'esercizio sono stati utilizzati per una percentuale inferiore al 90% *(l'ente non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2020)*

☐ gli impegni esigibili nel 2018 per nuovi investimenti di cui all'art. 1, comma 495-ter, L 232/2016 sono stati iregistrati *(altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)*

☐ gli impegni esigibili nel 2018 per gli investimenti nuovi e aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 495-bis, L 232/2016 sono stati registrati *(altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)*

IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato C - Mod. 3/OB/2018
Intese Regionali VERTICALI

INTESE REGIONALI 2018

ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

REGIONE …….

Importi in migliaia di euro

INTESA REGIONALE VERTICALE a favore di CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE(1)
ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

SPAZI FINANZIARI CEDUTI DALLA REGIONE
(variazione negativa per l'ente locale)

CITTA' METROPOLITANE e PROVINCE	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE					

INTESA REGIONALE VERTICALE a favore dei COMUNI(1)
ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

SPAZI FINANZIARI CEDUTI DALLA REGIONE
(variazione negativa per l'ente locale)

COMUNI	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE					

(1) Ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, per gli spazi finanziari concessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai propri enti locali nel quinquennio 2018 - 2022 nell'ambito delle Intese regionali Verticali, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, non è prevista la restituzione negli esercizi successivi alla cessione.

Allegato C -Mod. 4/OB/2018
Intese Regionali ORIZZONTALI

INTESE REGIONALI 2018

ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

REGIONE …….

INTESA REGIONALE ORIZZONTALE
per REGIONE, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE e COMUNI (1)
ai sensi dell'articolo 2, del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

RIEPILOGO GENERALE

Importi in migliaia di euro

REGIONE, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
REGIONE							
CITTA' METROPOLITANE/PROVINCE							
COMUNI							
TOTALE							

REGIONE (1)

Importi in migliaia di euro

REGIONE	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA							

CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE (1)

Importi in migliaia di euro

CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Città Metropolitana di...							
Provincia di ……….							
TOTALI							

COMUNI (1)

Importi in migliaia di euro

COMUNI	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Comune di …….							
Comune di …….							
TOTALI							

(1) Compensazione di spazi finanziari fra Regione o Provincia autonoma e enti locali del proprio territorio (valorizzato nel 2018 con segno "+" se spazi ceduti e segno "- "se spazi acquisiti). Resta fermo il rispetto del saldo di finanza pubblica complessivo a livello regionale o provinciale. A ciascun ente che nel 2018 cede spazi finanziari, nel quinquennio successivo è riconosciuta una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul proprio saldo di finanza pubblica commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti. A ciascun ente che nel 2018 acquisisce spazi finanziari, nel quinquennio successivo è determinata una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul proprio saldo di finanza pubblica commisurata al valore degli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e acquisiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

(2) Ai sensi dell'articolo 2, commi 11 e 12 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento. Inoltre, ai sensi del successivo comma 13 del citato articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi finanziari, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Allegato C - Mod. 4/OB/2018/2019
Intese Regionali ORIZZONTALI

INTESE REGIONALI 2018 per il 2019

ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

REGIONE …….

INTESA REGIONALE ORIZZONTALE
per REGIONE, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE e COMUNI (1)
ai sensi dell'articolo 2, del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

RIEPILOGO GENERALE

Importi in migliaia di euro

REGIONE CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
REGIONE							
CITTA' METROPOLITANE/PROVINCE							
COMUNI							
TOTALE							

REGIONE (1)

Importi in migliaia di euro

REGIONE	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA							

CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE (1)

Importi in migliaia di euro

CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
Città Metropolitana di...							
Provincia di ………..							
TOTALI							

COMUNI (1)

Importi in migliaia di euro

COMUNI	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Comune di …….							
Comune di …….							
TOTALI							

(1) Compensazione di spazi finanziari fra Regione o Provincia autonoma e enti locali del proprio territorio (valorizzato nel 2019 con segno "+" se spazi ceduti e segno "- "se spazi acquisiti). Resta fermo il rispetto del saldo di finanza pubblica complessivo a livello regionale o provinciale. A ciascun ente che nel 2019 cede spazi finanziari, nel quinquennio successivo è riconosciuta una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul proprio saldo di finanza pubblica commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti. A ciascun ente che nel 2019 acquisisce spazi finanziari, nel quinquennio successivo è determinata una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul proprio saldo di finanza pubblica commisurata al valore degli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e acquisiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

(2) Ai sensi dell'articolo 2, commi 11 e 12 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento. Inoltre, ai sensi del successivo comma 13 del citato articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi finanziari, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Allegato C -Mod. 4/OB/2018/2020
Intese Regionali ORIZZONTALI

INTESE REGIONALI 2018 per il 2020

ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

REGIONE …….

INTESA REGIONALE ORIZZONTALE
per REGIONE, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE e COMUNI (1)

ai sensi dell'articolo 2, del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

RIEPILOGO GENERALE

Importi in migliaia di euro

REGIONE, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
REGIONE							
CITTA' METROPOLITANE/PROVINCE							
COMUNI							
TOTALE							

REGIONE (1)

Importi in migliaia di euro

REGIONE	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA							

CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE (1)

Importi in migliaia di euro

CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Città Metropolitana di...							
Provincia di …………							
TOTALI							

COMUNI (1)

Importi in migliaia di euro

COMUNI	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (variazione positiva)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (variazione negativa)	RECUPERO QUINQUENNIO SUCCESSIVO (2)				
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Comune di …….							
Comune di …….							
TOTALI							

(1) Compensazione di spazi finanziari fra Regione o Provincia autonoma e enti locali del proprio territorio (valorizzato nel 2020 con segno "+" se spazi ceduti e segno "- "se spazi acquisiti). Resta fermo il rispetto del saldo di finanza pubblica complessivo a livello regionale o provinciale. A ciascun ente che nel 2020 cede spazi finanziari, nel quinquennio successivo è riconosciuta una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul proprio saldo di finanza pubblica commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti. A ciascun ente che nel 2020 acquisisce spazi finanziari, nel quinquennio successivo è determinata una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul proprio saldo di finanza pubblica commisurata al valore degli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e acquisiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

(2) Ai sensi dell'articolo 2, commi 11 e 12 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento. Inoltre, ai sensi del successivo comma 13 del citato articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi finanziari, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Allegato C - Mod. 5/OB/2018

PAREGGIO DI BILANCIO 2018

ANALISI VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA
di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016

(Compilato automaticamente dall'applicativo del pareggio)

REGIONE …………………

Con il segno - gli spazi ceduti dalla Regione
Con il segno + gli spazi acquisiti dalla Regione *(in migliaia di euro)*

RIEPILOGO SPAZI CEDUTI	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Totale spazi finanziari ceduti con Intesa regionale Verticale 2018 a Città Metropolitane e Province						
Totale spazi finanziari ceduti con Intesa regionale Verticale 2018 ai Comuni						
Totale spazi ceduti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)						
Totale spazi finanziari ceduti nel 2018 con Intesa regionale Orizzontale						
Totale spazi ceduti per recuperare gli spazi finanziari acquisiti nel 2017 con l'Intesa regionale Orizzontale 2017						
Totale spazi ceduti per recuperare gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale 2018 (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)						
Totale spazi ceduti per recuperare gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 con l'Intesa regionale Orizzontale 2018						
Totale spazi ceduti per recuperare gli spazi finanziari acquisiti nel 2019 con l'Intesa regionale Orizzontale 2018						
Totale spazi ceduti per recuperare gli spazi finanziari acquisiti nel 2020 con l'Intesa regionale Orizzontale 2018						
TOTALE SPAZI CEDUTI						

RIEPILOGO SPAZI ACQUISITI	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)						
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale 2018 - chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)						
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale 2018 (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)						
Spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017						
Totale spazi finanziari acquisitii nel 2018 con Intesa regionale Orizzontale						
Totale spazi acquisiti per recuperare gli spazi finanziari ceduti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale 2018 (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)						
Totale spazi acquisiti per recuperare gli spazi finanziari ceduti nel 2018 con l'Intesa regionale Orizzontale 2018						
Totale spazi acquisiti per recuperare gli spazi finanziari ceduti nel 2019 con l'Intesa regionale Orizzontale 2018						
Totale spazi acquisiti per recuperare gli spazi finanziari ceduti nel 2020 con l'Intesa regionale Orizzontale 2018						
TOTALE SPAZI ACQUISITI						

18A08450

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 2018.

Ulteriore utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2018, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Supplemento ordinario del 10 aprile 2018, n. 83, con il quale è stato definito e ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018;

Visto l'art. 7 del predetto decreto, il quale prevede un accantonamento pari a 15 milioni di euro, a valere sulla dotazione complessiva, da destinare prioritariamente alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada delle quote di contribuzione al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018, nelle misure di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso provvedimento, nonché a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e che le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che in sede di tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è proceduto alla verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che ha generato la necessità di rettifiche per l'anno 2018, per un importo complessivo pari a euro 7.394.940,66;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'8 novembre 2018;

Decreta:

Articolo unico

Utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2018, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI

Con l'utilizzo parziale delle risorse di cui all'accantonamento pari a 15 milioni di euro, previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2018, a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018, si provvede:

alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada delle quote di contribuzione al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018, nelle misure di 383.403,39 euro e di 694.022,54 euro, corrispondenti a quelle di cui agli allegati 1 e 2 del predetto decreto;

all'attribuzione a titolo di conguaglio di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 7.394.940,66, a favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, sulla base dei gettiti stimati IMU e TASI, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018, nelle misure indicate pro-quota nell'allegato *A)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

ALLEGATO *A)*

Utilizzo parziale dell'accantonamento di 15 milioni di euro
di cui all'art. 7 del DPCM 7 marzo 2018 pubblicato nella GU del 10 aprile 2018, n. 83
Conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri di riparto

	Regione	Provincia	Comune	Rettifiche accantonamento Fondo di solidarietà comunale 2018
1	Abruzzo	AQ	Ovindoli	52.082,00
2	Campania	BN	Pietrelcina	8.270,86
3		SA	Casal Velino	40.475,31
4	Emilia-Romagna	PR	Albareto	30.150,08
5		PR	Bedonia	52.883,00
6		PR	Berceto	25.327,00
7		PR	Bardi	68.621,31
8		PR	Borgo Val di Taro	75.606,61
9	Liguria	GE	Cogoleto	3.444,12
10		GE	Genova	6.036.054,00
11		GE	Lavagna	238.728,06
12	Lombardia	BG	Fino del Monte	5.396,00
13		BG	Castione della Presolana	4.371,00
14		BG	Onore	2.071,00
15		BG	Rovetta	3.857,56
16		BG	Ardesio	38.459,66
17		BS	Rudiano	97.145,01
18		LC	Brivio	9.331,93
19		MB	Carnate	216.234,00
20		PV	Breme	10.000,00
21		PV	Valle Lomellina	20.000,00
22		PV	Valeggio	30.652,00
23	Piemonte	AL	Predosa	73.444,00
24		AT	San Martino Alfieri	25.539,00
25		CN	Bra	125.474,34
26		VC	Casanova Elvo	8.655,81
27		VC	Crova	31.657,00
28		VC	Rive	20.580,00
29	Sicilia	CT	Ramacca	40.430,00
			Totale	7.394.940,66

18A08474

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 dicembre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Carignano del Sulcis».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015, n. 77795, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 287 del 10 dicembre 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Carignano del Sulcis»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Carignano del Sulcis». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulla citata denominazione, con le note protocollo n. Cagliari/2018/21 del 16 ottobre 2018 e n. Cagliari/2018/23 del 21 novembre 2018;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Carignano del Sulcis», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 17 novembre 2015, n. 77795, al Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, presso la Camera di commercio, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi alla DOC «Carignano del Sulcis», di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 17 novembre 2015, n. 77795, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A08475

DECRETO 14 dicembre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Collio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Collio».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2012, n. 7298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 94 del 21 aprile 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Collio e Carso ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Collio» e «Carso»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2013, n. 7540, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2013, con il quale è stato revocato al Consorzio tutela vini Collio e Carso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Carso»;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2015, n. 31533, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini Collio a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Collio»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela vini Collio ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Collio». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulla citata denominazione, con la nota protocollo n. 21260 dell'11 dicembre 2018;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Collio, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini Collio, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini Collio può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Collio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Collio», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 26 marzo 2012, n. 7298 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio tutela vini Collio, con sede legale in Cormòns (GO), via Gramsci, nn. 2 - 4, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi alla DOC «Collio», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 26 marzo 2012, n. 7298 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 dicembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A08472

DECRETO 18 dicembre 2018.

Emanazione del nuovo tesserino elettronico di polizia giudiziaria dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari e, in particolare, l'art. 10, il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto l'art. 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, secondo il quale per la identificazione personale i funzionari e gli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante;

Visti gli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale;

Visto l'art. 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito nella legge 29 aprile 2005, n. 71, in base al quale «il personale di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di Polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria»;

Visto l'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che il Ministero è articolato in tre dipartimenti tra cui l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e l'art. 4, che ne disciplina organizzazione e funzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, regolamento recante l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 97 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità».

Visto il decreto 14 dicembre 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005, concernente: «Approvazione delle tessere di ufficiale ed agente di Polizia giudiziaria del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visti l'art. 2, comma 10-*bis* della legge 13 luglio 1966, n. 559 successiva modificazione e integrazione, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale, Serie generale del 31 dicembre 2013, n. 305 recante: «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni»;

Ritenuto necessario sostituire il modello delle tessere di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria in considerazione del mutamento di denominazione del Ministero e dell'Ispettorato ed al fine di adeguare la tessera di polizia giudiziaria del personale dell'Ispettorato ai modelli di documenti di riconoscimento elettronici;

Decreta:

Art. 1.

Tessera di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria

1. La tessera di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, di seguito «Tessera», spettante al personale in servizio presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito ICQRF, in applicazione dell'art. 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito nella legge 29 aprile 2005, n. 71, è rilasciata conformemente alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. La tessera è realizzata in supporto plastico con le caratteristiche grafiche di cui al modello riportato nell'allegato tecnico ed è dotata degli elementi fisici e logici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del documento.

Art. 3.

Validità della tessera ed obblighi di restituzione

1. La tessera ha una validità di 10 anni. Il personale al quale viene rilasciata la tessera è tenuto a riconsegnare la medesima all'amministrazione in caso di cessazione o sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Art. 4.

Modalità di rilascio

1. L'ICQRF e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato definiscono le procedure informatiche per l'acquisizione e la gestione dei dati necessari alla produzione, personalizzazione e consegna della tessera secondo quanto definito nell'Allegato tecnico.

2. Il rilascio della tessera ed il ritiro delle precedenti tessere in uso al personale sarà effettuato dai competenti Uffici dell'ICQRF.

Art. 5.

Trattamento dati

1. Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali avverrà ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Le tessere di polizia giudiziaria rilasciate al personale dell'ICQRF ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2005 restano valide a tutti gli effetti sino alla loro sostituzione con la tessera di cui al presente decreto.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Allegato tecnico

Caratteristiche della tessera

La tessera è costituita da una card in materiale plastico di formato ISO/IEC 7810 ID-1.

È dotata di elementi di sicurezza ai fini dell'anticontraffazione (sfondo multicolore con motivi grafici di sicurezza (*guilloche*), ologramma trasparente a protezione della foto).

Le informazioni relative al titolare e al documento sono stampate in fase di personalizzazione mediante tecnica *laser engraving*.

La card integra un microchip a radiofrequenze (RF) conforme allo standard ISO/IEC 14443.

Nella figura seguente è riportato il bozzetto della card approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, autorizzato, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2003, recante disposizioni in materia di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, da parte dell'Ufficio XI direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Layout della tessera

Sul fronte del documento sono presenti le informazioni più rilevanti ai fini di una rapida identificazione del titolare e della determinazione della validità della carta.

Campo F1	Emblema della Repubblica italiana
Campo F2	Testo fisso riportante la denominazione del Ministero emittente
Campo F3	Numero identificativo della tessera
Campo F4	Fotografia del titolare
Campo F5	Ologramma trasparente sovrapposto alla fotografia del titolare
Campo F6	Dati identificativi del titolare: Riga 1: Cognome Riga 2: Nome Riga 3: Luogo e data di nascita Riga 4 e 5: Qualifica Riga 6: Data di rilascio Riga 7: Data di scadenza
Campo F7	Immagine della firma del titolare
Campo F8	Immagine della firma dell'Autorità rilasciante
Campo F9	Elemento grafico riportante il simbolo del Dipartimento emittente

Tutti i campi sono obbligatoriamente presenti e contengono le informazioni previste.

Il campo qualifica può contenere anche al rigo 5 la specifica del ruolo/grado o qualunque altra caratteristica peculiare del titolare ritenuta pertinente dall'Amministrazione rispetto alle finalità del trattamento dei dati contenuti nella tessera.

Il campo F3 indica il seriale della carta, ovvero una sequenza alfanumerica assegnata dal Poligrafico in fase di personalizzazione del documento nel formato: stringa fissa di 5 caratteri (ICQRF) + sequenza di 4 numeri.

Il campo F8 indica l'organismo dell'amministrazione rilasciante che ha provveduto al rilascio del documento (L'Ispettore Generale Capo).

Le date sono codificate nel formato data GG.MM.AAAA.

Sul retro della carta è presente il seguente campo.

Campo R1	Testo fisso: Il titolare della presente tessera è incaricato di svolgere attività di vigilanza e controllo in materia di prodotti agroalimentari e sostanze di uso agrario e forestale (legge n. 462/1986); nell'esercizio di tali attività riveste, altresì, la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria (artt. 55 e 57, comma 3, c.p.p.; art.1 comma 4-*quater*, decreto-legge n. 22/2005 convertito nella legge n. 71/2005), secondo le attribuzioni conferite dalla legge e dall'ordinamento professionale di appartenenza.

Modalità di emissione della tessera

Il Poligrafico è responsabile dell'esecuzione delle fasi di fornitura, produzione, personalizzazione e distribuzione della card con metodi di sicurezza e qualità tipici della carta valori. Una volta prodotte, le carte sono raccolte in lotti e consegnate al Magazzino Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze che provvede a spedirle ad una sede indicata da ICQRF.

ICQRF è responsabile per la raccolta e la trasmissione dei dati ai fini della personalizzazione del documento.

I dati necessari alla lavorazione della pratica e alla produzione della card sono trasmessi in modalità sicura.

Il formato grafico dei dati da personalizzare è il seguente:

la foto del titolare deve essere un'immagine jpeg di 409x472 pixel. Potrà essere sia a colori che in scala di grigi; nel caso di immagini a colori, verranno convertite in scala di grigi prima della stampa.

la firma del titolare e dell'autorità rilasciante devono essere immagini jpeg di 519x180 pixel. Potranno essere sia a colori che in scala di grigi; le immagini verranno convertite in bianco e nero prima della stampa.

18A08449

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2018.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *h)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e dell'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 2014 - S.O. n. 87), si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2018 è risultato pari al 2,54 %.

18A08464

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1341
Yen	128,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,801
Corona danese	7,4659
Lira Sterlina	0,8989
Fiorino ungherese	323,32
Zloty polacco	4,2835
Nuovo leu romeno	4,655
Corona svedese	10,2725
Franco svizzero	1,1254
Corona islandese	139,2
Corona norvegese	9,7838
Kuna croata	7,4028
Rublo russo	75,5249
Lira turca	6,0958
Dollaro australiano	1,5801
Real brasiliano	4,4355
Dollaro canadese	1,5189
Yuan cinese	7,8222
Dollaro di Hong Kong	8,8624
Rupia indonesiana	16529,51
Shekel israeliano	4,2843
Rupia indiana	81,213
Won sudcoreano	1282,21
Peso messicano	22,8295
Ringgit malese	4,7292
Dollaro neozelandese	1,6668
Peso filippino	60,123
Dollaro di Singapore	1,5588
Baht tailandese	37,198
Rand sudafricano	16,2812

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A00001

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1377
Yen	127,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,753
Corona danese	7,4675
Lira Sterlina	0,89715
Fiorino ungherese	323,11
Zloty polacco	4,2848
Nuovo leu romeno	4,6467
Corona svedese	10,276
Franco svizzero	1,1281
Corona islandese	139
Corona norvegese	9,8835
Kuna croata	7,4048
Rublo russo	76,1678
Lira turca	6,0782
Dollaro australiano	1,581
Real brasiliano	4,4366
Dollaro canadese	1,5249
Yuan cinese	7,8455
Dollaro di Hong Kong	8,8976
Rupia indonesiana	16472,76
Shekel israeliano	4,2812
Rupia indiana	80,253
Won sudcoreano	1284,35
Peso messicano	22,8293
Ringgit malese	4,7579

Dollaro neozelandese	1,6556
Peso filippino	60,39
Dollaro di Singapore	1,559
Baht tailandese	37,277
Rand sudafricano	16,3106

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A00002

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1405
Yen	128,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,765
Corona danese	7,4676
Lira Sterlina	0,90318
Fiorino ungherese	322,9
Zloty polacco	4,2833
Nuovo leu romeno	4,6655
Corona svedese	10,3393
Franco svizzero	1,1328
Corona islandese	138,8
Corona norvegese	9,9375
Kuna croata	7,419
Rublo russo	77,0444
Lira turca	6,086
Dollaro australiano	1,5879
Real brasiliano	4,4515
Dollaro canadese	1,5332
Yuan cinese	7,8683
Dollaro di Hong Kong	8,9241
Rupia indonesiana	16471,67
Shekel israeliano	4,2835
Rupia indiana	80,116
Won sudcoreano	1284,2
Peso messicano	22,8738
Ringgit malese	4,7661
Dollaro neozelandese	1,663
Peso filippino	60,535
Dollaro di Singapore	1,5623
Baht tailandese	37,311
Rand sudafricano	16,2602

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A00003

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1451
Yen	127,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,76
Corona danese	7,4672
Lira Sterlina	0,90335
Fiorino ungherese	321,83
Zloty polacco	4,2876
Nuovo leu romeno	4,6573
Corona svedese	10,253
Franco svizzero	1,1331
Corona islandese	136,9
Corona norvegese	9,897
Kuna croata	7,4265
Rublo russo	77,4949
Lira turca	6,0319
Dollaro australiano	1,605
Real brasiliano	4,4076
Dollaro canadese	1,5424
Yuan cinese	7,8864
Dollaro di Hong Kong	8,9628
Rupia indonesiana	16544,4
Shekel israeliano	4,303
Rupia indiana	79,949
Won sudcoreano	1284,69
Peso messicano	22,7759
Ringgit malese	4,7879
Dollaro neozelandese	1,6884
Peso filippino	60,816
Dollaro di Singapore	1,5678
Baht tailandese	37,41
Rand sudafricano	16,26

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A00004

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1414
Yen	126,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,855
Corona danese	7,467
Lira Sterlina	0,90215
Fiorino ungherese	321,97
Zloty polacco	4,2851
Nuovo leu romeno	4,6389
Corona svedese	10,2733
Franco svizzero	1,1312
Corona islandese	134,1
Corona norvegese	9,9428
Kuna croata	7,4216
Rublo russo	78,2103
Lira turca	6,0546
Dollaro australiano	1,6081
Real brasiliano	4,4099
Dollaro canadese	1,5459
Yuan cinese	7,8825
Dollaro di Hong Kong	8,9368
Rupia indonesiana	16696,34
Shekel israeliano	4,3045
Rupia indiana	80,04
Won sudcoreano	1282,71
Peso messicano	22,7547
Ringgit malese	4,7608
Dollaro neozelandese	1,6925
Peso filippino	60,546
Dollaro di Singapore	1,5641
Baht tailandese	37,267
Rand sudafricano	16,4753

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A00005

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-002) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.